



*Ministero dell'Istruzione,  
dell'Università e della Ricerca  
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari*

Roma, 16 novembre 2016

Alla cortese attenzione  
dell'On. Ministro  
prof.ssa Stefania Giannini  
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

e p.c.  
Al Capo Dipartimento  
prof. Marco Mancini  
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Al Direttore Generale  
dott.ssa Maria Letizia Melina  
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

LORO SEDI

**OGGETTO: MOZIONE RIGUARDANTE LE MODIFICHE ALL'ASSETTO  
ISTITUZIONALE CHE CONCERNE LE COMPETENZE IN  
MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO**

Adunanza n. 2 del 15 e 16 novembre 2016

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

**VISTI** gli artt. 3 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** il DPCM del 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento del Diritto agli studi universitari";

**VISTO** il D.lgs. n. 68/2012 “Revisione della normativa di principio in materia di Diritto allo Studio [...]”;

**VISTA** la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001;

**VISTO** l'art. 117, secondo comma, lett. m, della Costituzione della Repubblica Italiana che dispone che “Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: lett. m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

**VISTO** l'art. 117, terzo comma, che dispone che “sono materie di legislazione concorrente quelle relative a [...] istruzione”;

**VISTO** l'art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, terzo comma, che dispone che “nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”;

**VISTO** il disegno di legge costituzionale C. 2613 - D, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016;

**VISTO** l'art. 117 previsto dal disegno di legge costituzionale suddetto, in particolare, l'abrogazione del terzo comma del testo attuale, dunque, l'eliminazione della competenza legislativa concorrente, espressamente prevista dalla Carta Costituzionale;

**VISTO** l'art. 117 del disegno di legge costituzionale, secondo comma, lett. n) che dispone che “ Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...] n) disposizioni generali e comuni sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;

**VISTO** l'art. 117 del disegno di legge costituzionale sopra citato, quarto comma, che prevede che “spetta alle Regioni la competenza legislativa in materia di promozione del Diritto allo Studio, anche universitario”;

**CONSIDERATO** l'art. 18, co. 1, lett. c D.lgs. che stabilisce che il fabbisogno finanziario per le borse di studio è coperto dalle risorse proprie delle regioni in misura pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale;

**CONSIDERATO** tali modifiche intervengono su un aspetto di cruciale importanza per le condizioni degli studenti universitari, come la definizione dell'assetto di competenze riservate a Stato e Regioni in materia di Diritto allo Studio, che viene mutato. Tale materia, infatti, non sarebbe più espressamente assegnata alla competenza concorrente di Stato e Regioni;

**CONSIDERATO** che una delle principali criticità del sistema del diritto allo studio universitario consiste nel fatto che la corresponsabilità finanziaria di Stato e Regioni non sia definita in maniera puntuale dalla normativa di riferimento, cosicché le risorse statali sono insufficienti a garantire la

copertura totale e non tutte le Regioni finanziano in maniera adeguata il sistema del diritto allo studio universitario;

**CONSIDERATO** che la formula adottata dal testo di legge costituzionale non restituisce una ripartizione ben precisa di competenze. Infatti, attribuendo allo Stato la competenza esclusiva in materia di istruzione, mentre si lascia in capo alle Regioni il ruolo di “promozione” del diritto allo studio, anche universitario, si aggrava il livello di incertezza di un quadro che, invece, necessiterebbe di maggiore chiarezza nella definizione del ruolo di ciascuno dei soggetti. Dunque, tali espressioni, che possono prestarsi a numerose interpretazioni circa le competenze di Stato e Regioni, producono il rischio concreto di aumentare il livello di incertezza del sistema, anziché ridimensionarlo;

**CONSIDERATA** la condizione drammatica del Diritto allo Studio in Italia, in cui finanziamenti costantemente insufficienti condannano migliaia di studenti allo status di idonei non beneficiari, fenomeno fortemente lesivo del diritto, costituzionalmente garantito, di accedere ai più alti gradi della formazione, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche di partenza;

**CONSIDERATO** l’allarmante calo delle immatricolazioni registratosi nel nostro Paese, che è sintomo del fenomeno di espulsione di massa dall’Università che oggi migliaia di giovani stanno subendo, anche a causa dell’insostenibilità dei costi necessari ad affrontare un percorso di studi;

### **ESPRIME**

preoccupazione in merito all’incertezza della ripartizione delle competenze di Stato e Regioni in materia di Diritto allo Studio, delineata dal disegno di legge costituzionale.

Infatti, il ruolo di ciascuno dei soggetti che deve garantire il Diritto allo Studio dovrebbe essere chiaro e ben preciso, così da evitare che possano esimersi dai propri compiti e garantire compiutamente l’accesso agli studi agli studenti e le studentesse del Paese in modo certo. Chiede al Ministero il pieno coinvolgimento del CNSU, qualora la Riforma dovesse passare, nell’eventuale difficile fase di applicazione.

*Il Presidente  
Anna Azzalin*